NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI

Art. 11 (Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai)

Attivita' di religione o di culto

1. Agli effetti civili si considerano comunque:

a) attivita' di religione o di culto quelle dirette al rito del Gongyo e al culto del Gohonzon, elle cerimonie religiose, allo studio dei testi buddisti e in particolare di quelli di Nichiren Daishonin, all'assistenza spirituale, alla formazione dei ministri di culto, alla diffusione dei principi buddisti di nonviolenza e di rispetto e compassione per tutte le forme di vita esistenti;

b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza di istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o aventi scopo di lucro.

Versione in vigore dal 30 luglio 2016, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Estremi	Legge 28 giugno 2016, n. 130
Partizione	Intesa tra la Repubblica Italiana e l'istituto Buddista Italiano Soka Gakkai
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-istituto/intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-l-istituto-buddista-ital-art-11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it